



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto presidenziale n. 213/2024

INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DEI DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ KORE DI ENNA

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ

VISTO lo Statuto di autonomia emanato con proprio decreto n. 385 dell'8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 settembre 2023;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo emanato con proprio decreto n. 488 dell'8 novembre 2023;

VISTA la vigente Carta della Qualità di Ateneo;

VISTO il proprio Decreto n. 557 del 27 dicembre 2023 di costituzione dei Dipartimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;

CONSIDERATA la necessità di indire le elezioni per le rappresentanze studentesche negli organi di dipartimento e di corso di studi;

RICHIAMATE le disposizioni del vigente Regolamento generale in materia di elezioni della rappresentanza studentesca negli organi dipartimentali, in particolare l'art. 5, commi 2, 3 e 4, nonché le disposizioni del Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con proprio decreto n. 207 del 19 marzo 2024;

ritenuta la propria competenza,

DECRETA

Art. 1 - Definizioni e indizione

1. Ai fini del presente decreto, i termini «*studente*» e «*studenti*» si riferiscono alle persone regolarmente iscritte ad uno dei corsi di studio attivi o ad esaurimento della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" indipendentemente dal sesso di appartenenza. L'uso delle espressioni al maschile è adottato soltanto per comodità di redazione, salvo i casi in cui sia espressamente richiesto il rispetto di quote distinte per sesso.
2. L'espressione «*regolarmente iscritti*», riferita agli studenti, indica congiuntamente il possesso dei requisiti di regolare immatricolazione, a suo tempo perfezionata secondo le previsioni contenute nel Manifesto degli studi dell'anno di riferimento, di regolare iscrizione negli anni successivi al primo, di completa osservanza degli obblighi sottoscritti nel Contratto di immatricolazione (e comunque di assenza di contestazioni ovvero di provvedimenti di sospensione da parte dell'Università), e di regolare versamento delle rette universitarie dovute.
3. Sono indette per il giorno **GIOVEDÌ 18 APRILE 2024** le votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche con riferimento ai seguenti organi dipartimentali:

(A) **Consigli di Dipartimento dell'Università:**
rappresentanti degli studenti in numero pari a quello dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivi (art. 19, comma 2.3 del Regolamento Generale di Ateneo), in ciascuno dei seguenti Dipartimenti:

- **Ingegneria e Architettura: n. 6 ;**
- **Scienze dell'Uomo e della Società: n. 6 ;**
- **Scienze Economiche e Giuridiche: n. 4;**
- **Studi Classici, Linguistici e della Formazione: n. 4;**
- **Medicina e Chirurgia: n. 3.**

(B) **Commissioni paritetiche Docenti-Studenti:**
un rappresentante degli studenti per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale attivi nello stesso Dipartimento (art. 20, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo), nello specifico:

- **Commissione paritetica Docenti-Studenti Dipartimento di Ingegneria e Architettura:**
- **Corso di laurea magistrale a ciclo unico di Architettura;**

- Corso di laurea di Ingegneria aerospaziale;
- Corso di laurea in Ingegneria dei rischi ambientali e delle infrastrutture;
- Corso di laurea magistrale in Ingegneria dell'intelligenza artificiale e della sicurezza informatica;
- Corso di laurea in Ingegneria informatica;
- Corso di laurea in Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale;

• **Commissione paritetica Docenti-Studenti Dipartimento di Scienze dell'Uomo e della Società:**

- Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica;
- Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive;
- Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate;
- Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
- Corso di laurea in Servizio sociale e scienze criminologiche;
- Corso di laurea magistrale in Scienze sociali per lo sviluppo sostenibile;

• **Commissione paritetica Docenti-Studenti Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche:**

- Corso di laurea magistrale in Economia e direzione delle imprese;
- Corso di laurea in Economia e management;
- Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza;
- Corso di laurea in Scienze strategiche e della sicurezza;

• **Commissione paritetica Docenti-Studenti Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione:**

- Corso di laurea in Lettere;
- Corso di laurea in Lingue e culture moderne;
- Corso di laurea magistrale in Lingue per la comunicazione e i servizi culturali;
- Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria;

• **Commissione paritetica Docenti-Studenti Scuola di Medicina e Chirurgia:**

- Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia I;
- Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia II;
- Corso di laurea in Infermieristica.

(C) Consigli dei Corsi di studi:

due rappresentanti per ciascuno dei seguenti Corsi di studio attivi nell'Ateneo (art. 21, comma 2.1 del Regolamento Generale di Ateneo):

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico di Architettura;
- Corso di laurea di Ingegneria aerospaziale;
- Corso di laurea di Ingegneria dei rischi ambientali e delle infrastrutture;
- Corso di laurea magistrale di Ingegneria dell'intelligenza artificiale e della sicurezza informatica;
- Corso di laurea di Ingegneria informatica;
- Corso di laurea di Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale;
- Corso di laurea magistrale di Psicologia clinica;
- Corso di laurea di Scienze delle attività motorie e sportive;
- Corso di laurea magistrale di Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate;
- Corso di laurea di Scienze e tecniche psicologiche;
- Corso di laurea di Servizio sociale e scienze criminologiche;
- Corso di laurea magistrale di Scienze sociali per lo sviluppo sostenibile;
- Corso di laurea magistrale di Economia e direzione delle imprese;
- Corso di laurea di Economia e management;
- Corso di laurea magistrale di Giurisprudenza;
- Corso di laurea di Scienze strategiche e della sicurezza;
- Corso di laurea di Lettere;
- Corso di laurea di Lingue e culture moderne;
- Corso di laurea magistrale di Lingue per la comunicazione e i servizi culturali;
- Corso di laurea magistrale di Scienze della formazione primaria;
- Corso di laurea magistrale di Medicina e chirurgia;
- Corso di laurea di Infermieristica;

(D) Gruppi del riesame:
due rappresentanti per ciascuno dei Corsi di studio attivi nell'Ateneo elencati nella precedente lett. (C) (paragrafo 80.3 lett. c) della Carta della Qualità di Ateneo);

(E) Dottorati di ricerca:
un rappresentante dei dottorandi nel Collegio dottorale e nel Gruppo del Riesame (paragrafi 63.2 lett. b) e 63.4 lett. b) della Carta della Qualità di Ateneo), in ciascuno dei seguenti dottorati di ricerca:

- *Sistemi intelligenti per l'ingegneria;*
- *Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche;*
- *Processi Educativi nei Contesti Eterogenei e Multiculturali.*

Art. 2 – Commissione elettorale

1. Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni, al controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, allo scrutinio, all'esame e all'attribuzione di eventuali voti contestati e alla proclamazione degli eletti, è istituita una Commissione elettorale presieduta e nominata dal Direttore Generale e composta da Dirigenti dell'Università. È inoltre demandata alla Commissione la decisione in via definitiva sull'interpretazione delle norme dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo, del presente decreto e di tutto quanto qui non espressamente previsto.
2. È compito della Commissione, definite le liste per ciascuna tipologia di rappresentanza, destinare alle liste appositi spazi elettorali.
3. La Direzione Generale dell'Università pone a disposizione della Commissione un apposito ufficio di coordinamento.
4. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere al Presidente dell'Università, il quale nei casi di particolare complessità può acquisire il parere dell'Ombudsman dell'Ateneo.

Art. 3 – Elettorato attivo (studenti elettori)

1. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera **A** dell'art. 1, l'elettorato attivo spetta alla complessiva platea degli studenti del dipartimento, regolarmente iscritti alla data delle votazioni, ai corsi attivi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico afferenti al medesimo dipartimento interessato alla votazione, ancorché ripetenti o fuori corso.
2. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui alla lettera **B, C e D** dell'art. 1, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso attivo di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, interessato alla votazione, ancorché ripetenti o fuori corso.
3. Sono, comunque, esclusi dall'elettorato attivo gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati senza ulteriore immatricolazione o trasferiti presso altre università.
4. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera **E** dell'art.1, l'elettorato attivo spetta alla platea di dottorandi regolarmente iscritti al corso di dottorato di ricerca interessato dalla votazione del ciclo corrente unitamente a quelle dei due cicli attivi immediatamente precedenti.
5. Entro il termine di **venerdì 29 marzo 2024**, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori con indicazione del numero di matricola assegnato al momento dell'iscrizione, del Dipartimento di appartenenza, del Corso di studi o di Dottorato di ricerca. L'elenco degli elettori è aggiornato mediante integrazione fino alla data delle votazioni.
7. Entro le **ore 10:00 di venerdì 5 aprile 2024**, gli interessati possono richiedere, con reclamo motivato, integrazioni e rettifiche. Sul reclamo decide la Commissione Elettorale, che provvede anche alle eventuali rettifiche d'ufficio.

Art. 4 – Elettorato passivo (studenti eleggibili)

1. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera **A** dell'art.1, l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi attivi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico afferenti al Dipartimento interessato alla votazione, che alla data della presentazione della candidatura si trovino entro la durata normale del proprio corso di studio.
2. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui alla lettera **B, C e D** dell'art.1, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso attivo di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, interessato alla votazione, che alla data della presentazione della candidatura si trovino entro la durata normale del proprio corso di studio.
3. Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, abbiano già conseguito la laurea o il titolo per i quali risultino iscritti negli elenchi elettorali, salvo che sia intervenuta ulteriore immatricolazione, e gli studenti che abbiano richiesto trasferimento ad altre università.

4. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera E dell'art.1, l'elettorato passivo spetta alla platea di dottorandi regolarmente iscritti al corso di dottorato di ricerca interessato dalla votazione del ciclo corrente unitamente a quelle dei due cicli attivi immediatamente precedenti.

5. Lo studente in possesso del requisito dell'elettorato passivo può presentarsi candidato, avendone i requisiti, alle elezioni di qualsiasi tipologia di rappresentanza, tuttavia in non più di una lista per la stessa tipologia di rappresentanza.

Art. 5 – Pari opportunità tra uomini e donne

1. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, la parità di genere è assicurata per singola lista di candidature (o di auto-candidature), individuando le candidature che accedono alla partecipazione negli organi collegiali in misura paritaria tra i generi come anagraficamente registrati, seguendo progressivamente l'ordine decrescente dei voti ricevuti da ciascuna, secondo le modalità individuate nel regolamento elettorale di Ateneo.

2. Le singole liste che non rispettino il criterio per la parità di genere sono dichiarate nulle qualora il difetto permanga dopo l'invito della Commissione elettorale a regolarizzarle.

Art. 6 – Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale attraverso l'Ufficio di Protocollo centrale dell'Università (o altro ufficio eventualmente a ciò destinato dal Direttore Generale, ed adeguatamente reso noto) **entro le ore 12 di martedì 9 aprile 2024**. Ogni lista avrà un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. La Commissione elettorale, **entro giovedì 11 aprile 2024**, esamina la documentazione prodotta. In caso di riscontrata irregolarità, la Commissione può assegnare un termine di 24 ore per la regolarizzazione della documentazione.

2. Le liste e le relative candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dal presidente della Commissione elettorale con comunicazione all'Albo elettorale, almeno tre giorni prima la data fissata per le elezioni. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso reclamo innanzi alla Commissione Elettorale. Questa si pronuncerà nelle 24 ore successive. Le decisioni della Commissione sono definitive.

Art. 7 – Seggi elettorali e operazioni di voto

1. Alle operazioni di voto presiede il seggio elettorale costituito, con provvedimento della Commissione elettorale, da appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell'Università. L'insediamento del seggio elettorale ha luogo alle **ore 8:00 di GIOVEDÌ 18 APRILE 2024** presso le rispettive sedi assegnate.

2. Le operazioni di voto, che si svolgeranno con il sistema elettronico, sono precedute dalla verifica, a cura del seggio, degli elenchi degli elettori. Le schede sono contraddistinte da un colore diverso per ogni tipologia di elezione. Quelle relative alla rappresentanza nei Consigli di Dipartimento, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Dipartimento; quelle relative alla rappresentanza nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Dipartimento; quelle relative alla rappresentanza nei Consigli dei Corsi di Studio, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Corso di studi; quelle relative alla rappresentanza nei Gruppi del Riesame, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Corso di studi; quelle relative alla rappresentanza nei Collegi dottorali, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Corso di dottorato di ricerca.

3. Per tutte le tipologie di rappresentanza, i nominativi dei candidati sono direttamente riportati sulle schede nello spazio dedicato alla lista di appartenenza e sono accompagnati ciascuno da uno spazio finalizzato all'espressione del voto.

4. Gli studenti aventi diritto al voto vengono ammessi entro un'ora dall'insediamento del seggio e **fino alle ore 19:00 di GIOVEDÌ 18 APRILE 2024**. Per votare è necessario presentare il libretto tessera o altro documento di riconoscimento valido e apporre la firma sull'apposito registro dei votanti indicante i dati anagrafici e il numero di matricola.

5. Il voto si esprime mediante:

- a) l'apposizione di un segno "x" o di un clic sul simbolo della lista;
- b) l'apposizione di un segno "x" o di un clic su uno soltanto degli spazi posti accanto ai nominativi prestampati dei candidati, corrispondente a quello cui si intende attribuire la preferenza;
- c) l'apposizione di un segno "x" o di un clic sia sul simbolo della lista che sullo spazio posto accanto ad uno dei nominativi dei candidati della stessa lista.

6. Nel caso di cui al punto b), il voto di preferenza si estende anche alla lista. Quando il voto di preferenza è unito, nella stessa scheda, ad un voto per una lista diversa da quella di appartenenza del candidato scelto, il voto di lista non viene attribuito. Sono nulle le preferenze espresse per più di un candidato, pur restando valido il voto di lista. È consentito all'elettore esprimere una sola preferenza. Nel caso vengano espresse due o più preferenze, esse sono tutte considerate nulle, mentre l'eventuale voto di lista è assegnato se non inficiato da altri motivi ostativi. L'assegnazione dei seggi è effettuata proporzionalmente ai voti validi ottenuti da ciascuna lista secondo il metodo D'Hondt.

7. La Commissione elettorale può deliberare l'adozione di procedure informatizzate sia per la composizione delle schede elettorali che per l'espressione del voto e il relativo scrutinio. In tal caso i seggi elettorali assistono alle procedure e ne curano la verbalizzazione.

8. Possono accedere al seggio elettorale gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto. Hanno, inoltre, libero accesso al seggio elettorale la Commissione elettorale, l'Ufficio di coordinamento e i rappresentanti di lista.

Art. 8 – Registrazione dei risultati

1. Subito dopo la conclusione delle votazioni, il seggio procede preliminarmente all'accertamento dell'esatta rispondenza tra elettori votanti e voti espressi e procede quindi allo scrutinio, a partire da quello per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento per terminare con quello relativo ai rappresentanti degli studenti nei Collegi dottorali.

2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche; nel caso di esito elettronicamente determinato, è pubblica la comunicazione.

3. I verbali sono consegnati alla Commissione elettorale la sera stessa del giorno del voto, a cura del seggio.

Art. 9 – Proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale verifica il verbale e pubblica l'elenco provvisorio dei candidati eletti, come risultanti dai verbali stessi. A parità di voti e di condizioni fra due o più candidati, prevale il più giovane d'età. Avverso l'elenco provvisorio dei candidati eletti è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione. La Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni e procede alla proclamazione dei candidati eletti, trasmettendo tutti gli atti al Presidente dell'Università al quale spetta, con proprio decreto, la nomina delle rappresentanze studentesche.

2. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere al Presidente dell'Università.

3. Quando lo stesso candidato risulti eletto in più organi dell'Ateneo, deve esercitare l'opzione entro due giorni dalla proclamazione.

Art. 10 – Trasparenza

1. Tutte le operazioni relative alle elezioni, con la sola eccezione del voto individuale, sono caratterizzate dalla massima trasparenza e pubblicità, assicurate anche mediante il libero accesso di tutti gli studenti alle aule dove si svolge lo scrutinio e l'eventuale verifica delle schede, nei limiti della capacità degli spazi e nel rispetto delle operazioni elettorali e delle misure straordinarie di distanziamento. La segretezza del voto è garantita dalla Commissione elettorale mediante misure architettonicamente non invasive. Non è obbligatorio l'allestimento di cabine, risultando sufficienti postazioni di scrittura direttamente ricadenti sotto il controllo visivo del seggio e poste in ogni caso nella stessa aula in cui il seggio ha sede.

2. Per quanto non previsto nel presente decreto, nel vigente regolamento elettorale di Ateneo, nello Statuto dell'Università e nel Regolamento generale di Ateneo, la Commissione elettorale assume come riferimento analogico le norme per l'elezione dei Consiglieri comunali nella Regione Siciliana e, in particolare, nella città di Enna.

Enna, 21 marzo 2024

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Cataldo Salerno